

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 2026, n. 6

Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”. Adozione delle modifiche all’articolo 12, commi da 5 a 9, riguardanti la disciplina dei consiglieri del Presidente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’atto di proclamazione a Presidente della Giunta Regionale in data 7 gennaio 2026 da parte dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020 con la quale è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”, con le successive delibere di modifica e integrazione;

VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021 di adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, così come successivamente modificato e integrato;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 3 del 13 gennaio 2026 avente ad oggetto: *“Primi provvedimenti in materia di riorganizzazione della Presidenza della Giunta regionale. Modifica dell’articolo 12 commi da 5 a 9 dell’Atto di Alta Organizzazione denominato “Modello organizzativo M.A.I.A. 2.0” allegato B) alla deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020 e ss.mm.ii., nella parte riguardante la disciplina dei consiglieri del Presidente”* con la quale la Giunta regionale ha approvato modifiche ai commi da 5 a 9 dell’art. 12 dell’Allegato B) della D.G.R. n. 1974/2020;

PRESO ATTO di quanto approvato dalla Giunta regionale;

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito

D E C R E T A

di adottare le seguenti modifiche all’art. 12 dell’Atto di Alta Organizzazione denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale “MAIA 2.0”, adottato con D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021 e successive modifiche e integrazioni:

Articolo 12 (Gabinetto del Presidente)

.....
OMISSIS
.....

“5. I consiglieri del Presidente.

5.1. Il Presidente può nominare, su base fiduciaria, fino ad un massimo di cinque consiglieri che lo coadiuvano, assistono e supportano nelle questioni di rilevante interesse politico-strategico per l’Amministrazione in specifiche materie collegate all’esercizio del mandato presidenziale. L’incarico è conferito, sentito il Capo di Gabinetto, con decreto presidenziale previa deliberazione della Giunta regionale a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, a soggetto esterno all’Amministrazione in possesso di adeguata esperienza in

campo politico-istituzionale, comprovata dal curriculum vitae, che lo renda idoneo a coadiuvare, assistere e supportare il Presidente nel perseguimento di specifici obiettivi politico-strategici del Governo regionale.

5.2. Il Presidente può avvalersi altresì di consiglieri giuridici esperti nelle materie del diritto costituzionale, amministrativo, dell'economia e finanze, scelti su base fiduciaria, nel numero massimo di quattro, per lo studio e l'approfondimento di tematiche di particolare rilevanza collegate all'esercizio del mandato presidenziale. L'incarico è conferito, sentito il Capo di Gabinetto, con decreto presidenziale, previa deliberazione della Giunta regionale a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, a soggetto esterno all'amministrazione in possesso di adeguata qualificazione comprovata dal curriculum vitae.

5.3. Gli incarichi di cui ai commi 5.1. e 5.2. durano, di regola, tre anni e sono rinnovabili per una durata non superiore al mandato presidenziale. Con delibera di Giunta a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, ai consiglieri è attribuito un trattamento economico commisurato alla specifica qualificazione professionale e culturale, alle competenze attribuite nonché alla temporaneità dell'incarico e, comunque, in misura non superiore alla retribuzione complessiva del Direttore di Dipartimento. Il compenso è liquidato mensilmente a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto. Gli incarichi per i quali, in funzione della loro specifica rilevanza strategica e particolare complessità giuridica, sia richiesto un impegno continuativo, sono soggetti a vincolo di esclusività.

5.4. Ai consiglieri di cui ai commi 5.1. e 5.2. è altresì attribuito il rimborso delle spese documentate sostenute nell'espletamento delle funzioni proprie e nell'esclusivo interesse della Regione, che siano state preventivamente autorizzate dalla medesima Direzione Amministrativa del Gabinetto.

6. Gli incarichi di cui ai commi 5.1. e 5.2. sono conferiti a soggetti in possesso, oltre che dei requisiti soggettivi indicati dalle disposizioni medesime, dei requisiti di conferibilità e compatibilità richiesti dalla normativa vigente. Detti incarichi cessano in ogni caso con il termine del mandato presidenziale e sono revocabili in qualsiasi momento, con le medesime modalità del loro conferimento, per il venir meno del rapporto fiduciario, costituendo l'intuitus personae un elemento essenziale non solo nella fase genetica, ma anche in quella della risoluzione del rapporto. Gli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui ai commi 5.1. e 5.2. sono assunti nei limiti del budget a tal fine assegnato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto".

7. (comma soppresso).

8. (comma soppresso).

9. (comma soppresso).

.....
OMISSIS

* * * *

Il presente Decreto sarà notificato, a cura del Gabinetto, alla Segreteria Generale della Presidenza, alla Sezione Supporto Legislativo, al Dipartimento Personale e Organizzazione, alla Sezione Personale, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, per i connessi adempimenti di competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Bari, lì 13 gennaio 2026

DECARO